

Nella voluntary disclosure la fruizione di benefici con riferimento ai paradisi fiscali

Un'Euroritenuta facile facile

Le società interposte considerate persone fisiche

DI FRANCESCO SQUEO

Voluntary benevola con chi ha aggirato l'euroritenuta in paesi quali il Lussemburgo e la Svizzera, mediante strutture interposte. Le attività estere verranno considerate detenute direttamente dalle persone fisiche. Ciò ha un impatto significativo ai fini della fruizione dei benefici recati dalla procedura con riferimento ai paradisi fiscali che abbiano o avranno sottoscritto un accordo con l'Italia entro il prossimo 2 marzo. Invero, viene così sterilizzato il raddoppio dei termini ai fini reddituali, fruendo altresì, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni per le violazioni del quadro RW, dell'applicazione dell'aliquota base del 3%, analoga a quella praticata per i paesi non black list. In particolare, le fattispecie rilevanti sono quelle in passato utilizzate ai fini di eludere la direttiva sull'euroritenuta, mediante l'interposizione di un diaframma tra la persona

fisica e le attività finanziarie. Trattasi di società panamensi, fondazioni e istituti analoghi, unitamente all'utilizzo di polizze estere in quanto queste ultime fuori dall'ambito oggettivo della direttiva 2003/48/CE. Nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria è prevedibile che la localizzazione delle attività estere verrà assunta trascurando totalmente lo schermo interposto, perciò riferendo le attività finanziarie da cui hanno originato i redditi direttamente alle persone fisiche interponenti. In buona sostanza dovrebbe rimanere inalterato l'approccio tenuto dall'Agenzia delle entrate tenuto in occasione dei precedenti scudi fiscali. Valga il seguente esempio: una persona fisica residente in Italia aveva costituito una società panamense, la quale deteneva conti correnti in Svizzera. La persona fisica non veniva incisa dall'euroritenuta in quanto la titolarità dei conti era da attribuirsi, ai fini della direttiva, in capo a una

persona giuridica (la società panamense), come tale esclusa dall'ambito soggettivo di applicazione della direttiva. L'euroritenuta era applicata, come noto, con riferimento alle sole persone fisiche titolari di attivi localizzati in paesi quali la Svizzera e il Lussemburgo. Raggiungere l'accordo di cui alle previsioni dell'art. 5-quinquies comma 7 e (ai fini reddituali) dell'art. 5-quater, comma 4 del dl n. 167/90 permetterà nella procedura di collaborazione volontaria di sterilizzare il raddoppio dei termini ai fini reddituali, di cui all'art. 12, dl n. 167/90, fruendo altresì dell'aliquota base del 3% per le sanzioni di cui alla disciplina del monitoraggio fiscale. Laddove passasse l'emendamento Sanga, verrebbe meno anche il raddoppio dei termini per le violazioni del quadro RW, di cui all'art. 12, comma 2-ter del dl n. 78/09. L'analisi in materia di euroritenuta deve tenere poi conto di un altro aspetto importante. Cosa sarà di coloro i quali

sono stati incisi dall'euroritenuta? Sarebbe opportuno eliminare la doppia imposizione giuridica, come la direttiva si impegna a garantire. L'euroritenuta era stata introdotta quale compromesso finalizzato a convincere alcuni stati membri, tra cui l'Austria, il Belgio e il Lussemburgo ad approvarla. L'accordo prevedeva per detti stati (inclusa la Svizzera, sebbene con accordo a latere), la possibilità di applicare l'euroritenuta per un periodo transitorio, consentendo alle persone fisiche il mantenimento dell'anonimato rispetto al paese di residenza. L'aliquota dell'euroritenuta è negli anni accresciuta dal 15 al 35%, venendo corrisposta in misura del 75% allo stato di residenza. Tale circostanza ha un impatto significativo ai fini della collaborazione volontaria, laddove si consideri che la legge di trasposizione interna della direttiva rimanda l'eliminazione della doppia imposizione al meccanismo del credito di imposta di cui all'art. 165

del Tuir (così pure la circolare n. 55/E del 2005). Ciò con il limite di cui al comma 8 che così dispone: «La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata». Tale approccio mal si coniuga con quanto disposto dall'art. 14 della direttiva che garantisce l'eliminazione della doppia imposizione. In realtà, se è pur vero che il reddito non è stato in passato dichiarato in Italia, quest'ultimo di contro ha subito (indirettamente) una tassazione ivi, di cui all'incasso del 75% di quanto ribaltato dallo stato dell'agente pagatore all'erario italiano. In buona sostanza, lo stato italiano ha indirettamente dato luogo a un'imposizione interna così riassumibile:

- 11,25% fino al 30 giugno 2008;
- 15% fino al 30 giugno 2011;
- 26,25% nel periodo successivo.

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Impagamenti

Quando e come si devono pagare le somme dovute nella VD? Si possono utilizzare in compensazione crediti fiscali? Il mancato pagamento incide definitivamente sul perfezionamento della procedura?

L.O.

Risponde Stefano Loconte

L'art. 5-quater, comma 1, lett. b), inserito dalla legge 186/2014 nel corpo del dl 167/1990, prevede che il contribuente debba versare le somme dovute in base all'invito al contraddittorio, emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle entrate, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparazione, ovvero, in caso di contraddittorio con l'Ufficio, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.

Il versamento delle predette somme, come noto, potrà essere eseguito in unica soluzione o, su richiesta espressa del contribuente, ripartito in tre rate mensili di pari importo.

Va precisato, tuttavia, che eventuali crediti d'imposta del contribuente non potranno, in alcun modo, essere utilizzati in compensazione con il quantum da versare all'Erario.

Premesso ciò, va rilevato che l'art. 5-quinquies, comma 10, prevede che se il contribuente, destinatario dell'invito al contraddittorio o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e sia destinatario dell'atto di contestazione, non adempie correttamente al versamento delle somme dovute nei termini sopra illustrati, la procedura di collaborazione volontaria non si considera perfezionata con conseguente perdita dei benefici connessi e impossibilità di ripresentare l'istanza di adesione. Pertanto la conclusione della procedura di voluntary disclosure avviene esclusivamente con l'effettivo pagamento di quanto dovuto da parte del contribuente, il quale, solo in questo caso, può avere garanzia circa l'applicabilità nei suoi confronti dei benefici premiali, amministrativi e penali, previsti in suo favore dalla legge.

Il calcolo a forfait

Quando è possibile il calcolo forfettario secondo la

normativa che disciplina la procedura di voluntary disclosure? È sempre conveniente rispetto all'analitico?

G.B.

Risponde Stefano Loconte

La legge 186 del 2014 sulla voluntary disclosure prevede espressamente la possibilità, in alternativa al calcolo analitico, di determinare in via forfettaria i rendimenti che sono derivati dalle somme non dichiarate detenute all'estero, oggetto di regolarizzazione.

Tale modalità può essere applicata solo nei casi in cui la media delle consistenze risultanti al termine di ciascun periodo di imposta oggetto di regolarizzazione risulti di importo non superiore a 2 milioni di euro.

Pertanto non rileva il fatto che le attività inizialmente trasferite stiano inferiori ai 2 milioni di euro poiché la possibilità di optare per il calcolo forfettario viene comunque meno se, nel corso del tempo, l'ammontare delle attività estere vada a crescere in modo da far superare la soglia dei 2 milioni di euro nella media pluriennale (ci si riferisce, in pratica, alla media complessiva calcolata relativamente a tutti gli anni che sono oggetto di regolarizzazione che, per l'appunto, non deve risultare superiore ai 2 milioni di euro).

In concreto, tale calcolo prevede che i rendimenti siano calcolati applicando la misura percentuale del 5% al valore alla fine dell'anno e successivamente, sul rendimento così calcolato l'aliquota del 27%.

La scelta di tassazione a forfait è opzionale. È pertanto il contribuente, se interessato, che in sede di istanza di regolarizzazione deve manifestare tale volontà.

Per quanto riguarda la convenienza o meno rispetto al metodo analitico, questo aspetto deve essere sicuramente valutato caso per caso analizzando l'effettiva consistenza dei rendimenti prodotti negli anni oggetto di accertamento (se risulta superiore o inferiore al 5% stabilito dalla legge).

La riduzione delle sanzioni

In che termini si riducono le sanzioni per mancata compilazione del quadro RW in caso di paese white

list? Ci sono conseguenze, ai fini sanzionatori, se decido di trasferire (successivamente alla regolarizzazione) gli investimenti, detenuti ora in Europa, in uno stato che non consente lo scambio di informazioni?

T.R.

Risponde Stefano Loconte

Grazie alla procedura di collaborazione volontaria disciplinata dalla legge 186 del 2014, il contribuente residente in Italia che detiene, anche indirettamente o per interposta persona, investimenti e attività all'estero non regolarmente dichiarate nel nostro paese, potrà sanare la propria posizione autodenuciandosi all'amministrazione italiana. Coloro che detengono i suddetti patrimoni in paesi a fiscalità non privilegiata - c.d. «white list» - usufruiranno di particolari benefici nel calcolo delle sanzioni a differenza di quanto avviene per i paesi c.d. «black list». Pertanto le sanzioni amministrative per la mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi saranno ridotte dal 3% (minimo edittale ordinario) al 1,5% degli importi non dichiarati per ogni anno di imposta riducendosi ulteriormente allo 0,5% in caso di definizione agevolata.

Nell'ipotesi in cui successivamente alla presentazione della richiesta di regolarizzazione degli asset detenuti in paesi c.d. «white list», il contribuente decida di trasferire tali attività in territori che non consentono lo scambio di informazioni (dunque fuori dall'Italia o da stati Ue/See), se entro 30 giorni dalla data del trasferimento non rilascia all'intermediario estero, detentore di suddette attività, l'autorizzazione a fornire alle autorità Italiane tutte le informazioni necessarie, e non trasmette, entro 60 giorni dalla data del predetto trasferimento, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, incorrerà in una sanzione pari allo 0,75%.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOGLI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary